



Provvedimento n. 23 del 24 maggio 2018

Oggetto: designazione del Responsabile della Protezione dei Dati personali (RDP) ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 2016/679

IL DIRETTORE

PREMESSO che la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40, e ss.mm.ii. (*“Disciplina del servizio sanitario regionale”*) e, segnatamente il capo III bis (*“Società della Salute”*), articoli 71 bis e ss., disciplina il nuovo assetto organizzativo dei servizi sanitari territoriali, sociosanitari e sociali integrati tramite la costituzione delle Società della Salute;

DATO ATTO che in data 8 marzo 2010 è stata stipulata dagli enti consorziati la Convenzione della Società della Salute di Firenze, con allegato lo Statuto del Consorzio, entrato in vigore a seguito di detta stipula, già approvata dal Consiglio Comunale di Firenze e dal Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria di Firenze;

VISTO l'art. 12 dello Statuto che stabilisce le attribuzioni del Direttore della Società della Salute di Firenze;

PRESO ATTO che con decreto del Presidente della Società della Salute di Firenze 23 luglio 2015, n. 1, il sottoscritto, dott. Andrea Francalanci, è stato nominato Direttore del Consorzio e che l'incarico è decorso dal 27 luglio 2015;

PREMESSO che:

- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 *«relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)»* (di seguito RGPD), in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, introduce la figura del Responsabile dei dati personali (RDP) (artt. 37-39);
- il predetto Regolamento prevede l'obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di designare il RPD *«quando il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali»* (art. 37, paragrafo 1, lett. a);
- le predette disposizioni prevedono che il RPD *«può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi»* (art. 37, paragrafo 6) e deve essere individuato *«in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39»* (art. 37, paragrafo 5) e *«il livello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione*

richiesta per i dati personali trattati dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento» (considerando n. 97 del RGPD);

CONSIDERATO CHE

- anche le Società della Salute istituite ai sensi della legge regionale n. 40/05, e ss.mm.ii., sono tenute alla designazione obbligatoria del RPD nei termini previsti, rientrando nella fattispecie prevista dall'art. 37, par. 1, lett. a) del RGPD;
- la Società della Salute di Firenze, non avendo al momento al suo interno personale con le conoscenze sopra citate e quindi con le capacità di assolvere i compiti di cui all'art. 39 del summenzionato Regolamento UE, ha ritenuto necessario individuare all'esterno detta figura professionale;
- la Società della Salute di Firenze ha altresì ritenuto di avvalersi della facoltà, prevista dall'art. 37, paragrafo 3, del Regolamento UE, di procedere alla nomina condivisa di uno stesso Responsabile della Protezione dei Dati con le altre Società della Salute afferenti alla Azienda USL Toscana Centro, sulla base delle valutazioni condotte di concerto con i predetti Enti in ordine a dimensioni, funzioni/attività e razionalizzazione della spesa;

RICHIAMATO, il provvedimento n. 21/18 del con il quale si è proceduto all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 50/16, al professionista Avv. Michele Morriello del Foro di Firenze, per un importo di € 6.000,00 (oltre I.V.A. e CPA) per il periodo dal 23/04/2018 al 31/12/2019;

DATO ATTO che sono stati richiesti tutti i controlli previsti dall'art. 80 del decreto legislativo n. 50/16;

PRESO ATTO che tutte le Società della Salute afferenti all'Azienda USL Toscana Centro hanno sottoscritto un accordo in data 13 aprile 2018 inviato al professionista al fine di ottenere sia un vantaggio economico nella trattativa diretta con l'Avvocato Morriello sopramenzionato, che di procedere in modo uniforme e unitario nella predisposizione della modulistica e delle attività organizzative riferite anche ai rapporti con ESTAR quale Ente competente per le Aziende Sanitarie e le Società della Salute in materia di tecnologie informatiche, ai sensi della legge regionale n. 40/05, e ss.m.ii.;

VERIFICATO che l'Avv. Michele Morriello del Foro di Firenze è in possesso del livello di conoscenza specialistica e delle competenze richieste dall'art. 37, par. 5, del Regolamento UE, per la nomina a Responsabile della Protezione dei Dati e non si trova in situazioni di conflitto di interesse con la posizione da ricoprire e i compiti e le funzioni da espletare;

CONSIDERATO, infatti, che dalla valutazione del *curriculum vitae* dell'Avv. Michele Morriello si evince che lo stesso ha un livello di conoscenza specialistica adeguata rispetto ai trattamenti di dati da effettuare e alla protezione richiesta per i dati oggetto del trattamento e, in particolare:

- ha una conoscenza approfondita della normativa e della prassi nazionale ed europea in materia di protezione dei dati e, in particolare, una conoscenza approfondite del Regolamento Europeo sopra citato, dimostrata dalle numerose docenze effettuate in tale ambito;
- ha una buona conoscenza delle norme e delle procedure amministrative applicabili alle Pubbliche Amministrazioni, comprovata dalle docenze su varie tematiche del diritto amministrativo;
- ha la capacità di assolvere ai compiti di cui all'articolo 39 del citato Regolamento, in quanto in possesso di qualità personali quali l'integrità e l'etica professionale in funzione della professione svolta;

RITENUTO, pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, di procedere a designare l'Avv. Michele Moriello del Foro di Firenze, Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) per la Società della Salute di Firenze;

DISPONE

Per i motivi espressi in narrativa:

1. di designare l'Avv. Michele Moriello, del Foro di Firenze, Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) per la Società della Salute di Firenze;
2. di dare atto che il suddetto professionista dovrà svolgere, in piena autonomia e indipendenza, i compiti e le funzioni di seguito riportati e, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 39, par. 1, del RGPD:
 - informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento, nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal RGPD, nonché da altre disposizioni nazionali o dell'Unione Europea relative alla protezione dei dati;
 - sorvegliare l'osservanza del RGPD, di altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, comprese l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
 - fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35 del RGPD;
 - cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;
 - fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'art. 36 del RGPD, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;
 - fornire pareri e consulenze in merito al trattamento dei dati personali, mettendo a disposizione della SDS una casella di posta elettronica e un numero di telefono dedicati;
 - svolgere in particolare attività di controllo e vigilanza presso le sedi della Società della Salute di Firenze con accessi concordati su base trimestrale o, ove necessario, su richiesta del titolare o del responsabile del trattamento, facendo seguire a ogni incontro una relazione sullo stato dell'arte;
 - attivare corsi di formazione dedicati al personale da concordare con la Società della Salute per intervenuti aggiornamenti normativi;
3. di stabilire che i compiti del Responsabile della Protezione dei Dati personali attengono all'insieme dei trattamenti di dati effettuati dalla Società della Salute di Firenze;
4. di impegnare la Società della Salute a non rimuovere o penalizzare il RPD in ragione dell'adempimento dei compiti affidati nell'esercizio delle sue funzioni e a garantire che il RPD eserciti le proprie funzioni in autonomia e indipendenza e, in particolare, non assegnando allo stesso attività o compiti che risultino in contrasto o conflitto di interesse;
5. di comunicare il nominativo e i dati di contatto del RPD al Garante per la protezione dei dati personali attraverso la procedura *on-line*;

6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa aggiuntivi rispetto al provvedimento n. 21/18;
7. di dare pubblicità al presente atto mediante affissione all'Albo Pretorio del Consorzio ove rimarrà per 10 giorni consecutivi e mediante pubblicazione sul sito internet della Società della Salute ove resterà accessibile a tempo indeterminato;

Estensore:

Il Provvedimento è firmato digitalmente da:

IL DIRETTORE

Dott. Andrea Francalanci